

# Novità su Fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e servizi online

Putignano 26 marzo 2025

# Novità fatturazione elettronica

## Nuove specifiche tecniche (V1.9) dal 1° aprile 2025

La **versione 1.9 delle specifiche tecniche** della fattura elettronica, **in vigore dal 1° aprile 2025**, introduce:

- 1) **nuovo tipo documento TD29** per la **comunicazione** all’Agenzia delle entrate della **omessa o irregolare fatturazione** (e contestuale la modifica della descrizione del tipo documento TD20)
- 2) l’introduzione del **nuovo codice RF20**, tra i regimi fiscali, relativo al **nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA** (Direttiva UE 2020/285)
- 3) **superamento del controllo** riferito al **limite a 400 euro** dell’importo totale della **fattura semplificata** nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in **regime forfettario** (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in **regime transfrontaliero di franchigia IVA** (Direttiva UE 2020/285)
- 4) aggiornamento dei **codici valori** per le **fatture di vendita gasolio o carburante**, in accordo alla **nuova codifica prevista dall’ADM**

# Novità fatturazione elettronica

## Nuovo tipo documento TD29

### TD29 - COMUNICAZIONE PER OMESSA O IRREGOLARE FATTURAZIONE (ART. 6, COMMA 8, D.LGS. 471/97)

Il d.l. n. 87/2024 ha modificato l'art. 6, co. 8, del d.Lgs. n. 471/97 come segue:

*«Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a **comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.**»*

La comunicazione va eseguita **trasmettendo a SDI un file - tipo documento TD29 - contenente i dati (ex art. 21 d.P.R. n. 633/72) della fattura omessa o irregolare.**

Il file rappresenta una **mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell'IVA.**

# Novità fatturazione elettronica

## Nuovo codice RF20

### RF20 - REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA (DIRETTIVA UE 2020/285)

Il **d.Lgs. n. 180/2024** ha recepito la **Direttiva (UE) 2020/285** che, a sua volta, ha modificato la Direttiva IVA con riguardo al **regime di franchigia per le «Small and Medium Enterprises» (SME) che operano in più Stati all'interno dell'Unione europea.**

A partire dal **1° gennaio 2025**, le norme citate consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore delle piccole imprese che:

- ✓ **sono stabilite in uno Stato membro** dell'Unione europea
- ✓ **conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite**
- ✓ **conseguono complessivamente un volume d'affari annuo all'interno dell'Unione europea non superiore a euro 100.000.**

L'accesso al regime speciale transfrontaliero IVA determina la riduzione degli adempimenti amministrativi, dal momento che lo Stato membro di stabilimento diventa l'unico interlocutore del soggetto passivo d'imposta..

# Novità fatturazione elettronica

## Nuovo codice RF20

### **RF20 - REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA (DIRETTIVA UE 2020/285)**

Il soggetto italiano che intende avvalersi del nuovo regime di franchigia SME in altro Stato UE dovrà effettuare una **comunicazione preventiva** attraverso l'apposito **servizio online presente in area riservata**.

Ottenuto l'OK dagli Stati membri dove intende operare, utilizzerà la sua **PIVA italiana per emettere fatture B2C negli Stati membri**.

Quando **emetterà fatture in tali Stati con la PIVA italiana** dovrà specificare, nel file esterometro da inviare all'AE, il **regime fiscale RF20** e il **codice natura IVA N2.2**

Per le operazioni svolte nel territorio italiano, invece, utilizzerà il regime fiscale usuale (RF1 ordinario, RF19 forfettario ecc.).

Nel caso di **acquisti effettuati da un soggetto non residente (UE) che opera in regime di franchigia in Italia**, il cliente italiano dovrà valorizzare – nel file esterometro (usando TD17 in caso di acquisto di servizi e TD19 in caso di acquisto di beni) – il **regime fiscale RF20** e il **codice natura IVA N2.2**


# Novità fatturazione elettronica

## Scarico massivo precompilate IVA e FE San Marino

Introdotta la possibilità di richiedere lo **scarico delle dichiarazioni precompilate IVA annuali** e i **dati di sintesi delle fatture elettroniche trasmesse e ricevute per il tramite dell'Ufficio Tributario di San Marino** tramite i **Servizi Massivi in cooperazione applicativa**.

Aggiornati alla nuova versione 1.4 le "Istruzioni per i Servizi Massivi di Trasmissione e Scarico file", le "Specifiche Tecniche dei file dei Servizi di Trasmissione e Scarico file" e lo schema del tracciato "InputMassivo.xsd" dei servizi Massivi SDICoop.

Si ricorda che occorre verificare preventivamente che il proprio SW gestionale sia implementato con tale funzionalità e, in caso positivo, occorre «abilitare» il canale e la tipologia di dati da scaricare massivamente:



# Novità corrispettivi telematici

## Soluzione SW - Provvedimento 7 marzo 2025

**L'art. 24 del DLgs 1/2024** prevede la possibilità di adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri **anche mediante procedure software**, che consentano **piena integrazione con i processi di pagamento elettronico**.

Il 7 marzo us è stato emanato il **provvedimento e le specifiche tecniche** che stabiliscono le caratteristiche della soluzione software e le regole per l'approvazione e il rilascio sul mercato. I nuovi strumenti saranno disponibili nella seconda metà del 2026



## Novità corrispettivi telematici

### Obbligo collegamento «POS-RT» (dal 2026)

La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 74 a 77), ha modificato l'art. 2, comma 3, del d.Lgs. n. 127/2015 introducendo – **a partire dal 1° gennaio 2026** – **l'obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.**

*«3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri».*




Sono in corso i confronti con le associazioni di categoria per definire le regole tecniche da ufficializzare con provvedimento AE.

# Novità servizi online

## Consultazione e definizione comunicazioni 36bis

L'art. 23 del d.Lgs. N. 1/2024 stabilisce che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, **servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate** che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento AE del 19 novembre 2024 è stato esteso il **nuovo servizio web per la consultazione e il pagamento delle comunicazioni di liquidazione ex art. 36-bis, ex art. 54-bis e riferite ai redditi a tassazione separata.**



## Novità servizi online

### Domicilio Digitale Speciale (art. 60ter d.P.R. n. 600/73)

Per ricevere **atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni**, compresi quelli che per legge devono essere notificati, dall'Agenzia delle entrate, è possibile comunicare un indirizzo PEC di cui si è titolari presso il quale si vuole eleggere il proprio **domicilio digitale speciale**.

Il domicilio digitale speciale è **utilizzato anche dall'Agenzia delle entrate-Riscossione** per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione, nonché per l'invio delle comunicazioni e degli atti relativi ai carichi ad essa affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall'Agenzia delle entrate.

L'elezione del domicilio digitale speciale è valida anche per la comunicazione e la notifica degli atti destinati al contribuente in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

Possono comunicare il domicilio digitale speciale **solo le persone fisiche (cittadini), i professionisti e gli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese**. Si tratta, cioè, dei soggetti che non sono tenuti ad avere un indirizzo registrato nell'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC di imprese e professionisti (INI-PEC). Per questi, infatti, la notifica è sempre effettuata all'indirizzo INI-PEC.

**Attenzione:** è possibile comunicare un solo domicilio digitale speciale. Non è possibile comunicare, quale domicilio digitale speciale, un indirizzo PEC già registrato e associato ad altra persona.

# Novità servizi online

## Domicilio Digitale Speciale (art. 60ter d.P.R. n. 600/73)

The screenshot shows the 'Area riservata' (Private Area) of the Agenzia delle Entrate. The user is logged in as 'RINCALDINI MARIO' with tax code 'PNCMR995194662V'. The page title is 'Domicilio per la notifica degli atti'. It contains two main sections:

- Domicilio di notifica:** A section explaining that this is the physical address for receiving tax notices and appeals. It includes a 'Vai al servizio' button.
- Domicilio digitale speciale:** A section explaining that this is a digital PEC address for receiving notices and communications. It also includes a 'Vai al servizio' button.

The footer of the page displays the 'Area riservata' logo and the address: 'Agenzia delle Entrate - via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001'.

The screenshot shows the 'Area riservata' page for 'Domicilio digitale speciale'. The user is logged in as 'RINCALDINI MARIO' with tax code 'PNCMR995194662V'. The page title is 'Domicilio digitale speciale'. It contains the following information:

- Descrizione:** A paragraph stating that this service allows the user to communicate a digital PEC address for receiving notices and communications on behalf of a third party.
- Attenzione!** A warning that if the user becomes the holder of a digital PEC registered in the National Index of PECs, the address registered in this private area will not be used.
- Form:** A section titled 'Domicilio digitale speciale' with a text input field labeled 'Inserisci un domicilio speciale di cui sei titolare.' and a 'Avanti' button.

The footer of the page displays the 'Area riservata' logo and the address: 'Agenzia delle Entrate - via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001'.

# GRAZIE!

Mario Carmelo Piancaldini  
Capo Settore Procedure – Divisione Servizi  
Agenzia delle entrate  
[MarioCarmelo.Piancaldini@agenziaentrate.it](mailto:MarioCarmelo.Piancaldini@agenziaentrate.it)